SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE)
DEL 26 MAGGIO 1977 [1]

Klöckner-Ferromatik GmbH contro Oberfinanzdirektion di Monaco (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof)

«Armatura a scudo per miniera»

Causa 108/76

Massime

Tariffa doganale comune — Designazione delle merci — «Costruzione» ai sensi della voce doganale 73.21 — Nozione — Esclusione delle macchine mobili destinate a garantire la sicurezza delle gallerie in miniera — Classificazione sotto la voce 84.59 E — Collegamento ad una macchina estrattrice — Classificazione sotto la voce 84.23.

Il termine «costruzione» di cui alla voce 73.21 della tariffa doganale comune non deve essere interpretato nel senso che esso si riferisce anche ad un prodotto destinato a garantire la sicurezza delle gallerie in miniera e, in particolare, attrezzato in modo tale che esso stesso e le macchine estrattrici situate su uno dei suoi elementi possono avanzare gradualmente grazie a cilindri idraulici incorporati e ad una motopompa montata separatamente. Macchine del genere, qualora siano direttamente collegate a macchine estrattrici per l'attacco al suolo, rientrano nella voce 84.23; altrimenti vanno classificate sotto la voce 84.59 E.

Nel procedimento 108/76,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, dal Bundesfinanzhof (VII sezione) della Repubblica federale di Germania nella causa dinanzi ad esso pendente fra

KLÖCKNER-FERROMATIK GMBH

e

OBERFINANZDIREKTION DI MONACO,

1 — Lingua processuale: il tedesco.

domanda vertente sull'interpretazione di talune voci della tariffa doganale comune relative a determinati apparecchi per miniera,

LA CORTE (seconda sezione),

composta dai signori: P. Pescatore, presidente di sezione; A. J. Mackenzie Stuart e A. Touffait, giudici;

avvocato generale: G. Reischl;
cancelliere: H. J. Eversen, vicecancelliere,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

L'ordinanza di rinvio e le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti e il procedimento scritto

1. Il 22 gennaio 1974, la società Klöckner-Ferromatik GmbH, attrice nella causa principale, chiedeva alle autorità federali un parere tariffario vincolante a proposito dell'importazione di un'armatura a scudo «Ferromatik». Si tratta di un congegno destinato a garantire la sicurezza delle gallerie in miniera e composto di una soletta, di uno scudo volto verso la ripiena, di uno scudo posteriore, di un cappello e di un cuneo di guidaggio; il tutto si sposta gradualmente grazie ad un dispositivo idraulico, che non veniva importato contemporaneamente all'apparecchio principale. Con parere del 16 luglio 1974, l'autorità doganale classificava detto congegno sotto la voce 84.59 E della tariffa doganale comune:

«Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo:

.....

.....

E. altri.»

Il 1° agosto 1974, la società Klöckner faceva opposizione dinanzi all'Oberfinanzdirektion di Monaco, chiedendo che la merce fosse classificata sotto la voce 73.21 della tariffa doganale comune:

«Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, serrande di chiusura, balaustrate, grate, ecc.), di ghisa, ferro o acciaio; lamiere, nastri, barre, profilati, tubi, ecc., di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni».

Poichè l'opposizione veniva respinta, essa adiva, il 10 febbraio 1975, il Bundesfinanzhof il quale, con ordinanza 26 ottobre 1976, ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee, a norma dell'art. 177, 1° e 3° comma, del trattato CEE, le seguenti questioni:

«1. Se il termine «costruzione» di cui alla voce 73.21 della TDC vada interpretato nel senso che detto termine si riferisce anche ad un prodotto utilizzato per garantire la sicurezza del lavoro d'estrazione in miniera ed attrezzato in modo tale che esso stesso e le macchine estrattrici che si trovano su di esso possono avanzare per brevi tratti grazie a cilindri idraulici incorporati e ad una motopompa montata separatamente.

2. In caso di soluzione negativa della prima questione: se rientrino nella voce 84.23 della TDC solo le macchine, gli apparecchi e i congegni per l'estrazione che operano direttamente una trasformazione del suolo.»

Il Bundesfinanzhof ha riassunto i mezzi e gli argomenti dinanzi ad esso dedotti dalle parti nella causa principale.

Secondo l'Oberfinanzdirektion, *convenuta nella causa principale,* la classificazione non deve essere influenzata dal fatto che l'apparecchio è stato sdoganato senza l'apparecchiatura idraulica necessaria al suo funzionamento. È vero che il tradizionale armamento mediante puntelli idraulici è compreso nella voce 73.21; tuttavia, l'apparecchio da classificare non costituisce semplicemente un perfezionamento di tale armamento, giacchè svolge il suo compito grazie alla sua mobilità ed alla capacità di spostarsi durante le operazioni di scavo, laddove i prodotti di cui alla voce 73.21 (compresi i c.d. ponti mobili) sono costruzioni statiche. Quella indicata nel parere vincolante è pertanto l'unica classificazione possibile.

Secondo la società Klöckner, *attrice nella causa principale,* rientrano nella voce 73.21 tutti i puntelli, sostegni e congegni simili destinati all'armamento di gallerie, pozzi e cunicoli, pieghevoli o regolabili, idraulici e non. Le caratteristiche particolari che contraddistinguono l'armatura a scudo rispetto alla normale armatura mobile non consentono una diversa classificazione: infatti, entrambe adempiono la medesima funzione e la mobilità non ha importanza decisiva, com'è dimostrato dalla classificazione dei c.d. ponti mobili. La classificazione nel capitolo 84 potrebbe essere giustificata solo qualora una classificazione più precisa fosse impossibile. Il prodotto di cui trattasi è però menzionato dettagliatamente dalla voce 73.21 e in questo senso è anche la classificazione dell'ufficio brevetti tedesco, in base alla quale il prodotto rientra nella categoria delle armature per miniere.

Tenuto conto dei punti di vista espressi dalle parti, il *Bundesfinanzhof* dichiara che la soluzione della controversia dipende dall'interpretazione della tariffa doganale comune vigente al momento dell'importazione e fondata sul regolamento n. 950/68. A suo avviso, occorre prendere in considerazione non solo le due voci tariffarie indicate dalle parti, ma anche la voce 84.23 («Macchine e apparecchi ... per l'estrazione») e soprattutto la nota 1, lett. f), della sezione XV. Tale nota esclude da questa sezione le merci di cui alla sezione XVI: ciò significa che qualsiasi macchina, apparecchio o congegno meccanico ai sensi della sezione XVI non può essere compreso nella voce 73.21, che figura nella sezione XV. È dubbio che la merce litigiosa costituisca una macchina, giacchè essa non trasforma materia e ne trasporta solo in via del tutto accessoria. Ci si può chiedere se essa costituisca un apparecchio meccanico: tale generica nozione — in cui rientrerebbe ogni apparecchio che compia un determinato movimento volto a produrre un dato effetto — comprende però l'armatura a scudo, ma anche il puntello idraulico che, secondo una decisione tariffaria emanata il 9 giugno 1972 dal comitato per la nomenclatura, va classificato

sotto la voce 73.21. Se ne deve concludere che il fatto che in un apparecchio si verifichi un determinato movimento non costituisce da solo un valido criterio di distinzione fra la sezione XV e la sezione XVI.

«Caratteristica sostanziale d'una costruzione è la staticità; caratteristica sostanziale d'una macchina, d'un apparecchio o d'un congegno meccanico è il movimento. Entrambi questi aspetti sono presenti nel prodotto considerato. È però vero che l'aspetto della staticità prevale largamente, in quanto il vero impiego del prodotto consiste nel proteggere il cantiere d'abbattimento da possibili frane, scopo cui sono abitualmente destinate le «costruzioni» menzionate alla voce 73.21. Il movimento è rappresentato dai cilindri idraulici di cui è munito il prodotto e dalla circostanza che esso — grazie ad apparecchiature idrauliche montate separatamente — può avanzare per piccoli tratti e trasportare le macchine abbattitrici situate sul telaio. Quale delle due caratteristiche sia da considerarsi prevalente è un problema che va risolto mediante l'interpretazione della tariffa doganale comune.»

D'altra parte — sempre secondo il Bundesfinanzhof — se il prodotto in questione dovesse essere considerato come macchina, occorrerebbe stabilire se esso costituisca una macchina per l'estrazione, nel qual caso rientrerebbe sotto la voce 84.23, in base alla lettera stessa di questa; tuttavia, le Note esplicative della nomenclatura di Bruxelles sembrano riservare tale voce ai congegni meccanici destinati all'attacco del suolo, all'assestamento o al consolidamento del terreno. Resterebbe quindi solo la voce residua 84.59 E.

L'ordinanza del Bundesfinanzhof è stata registrata in cancelleria il 22 novembre 1976.

La Commissione delle Comunità europee ha presentato osservazioni scritte a norma dell'art. 20 dello statuto della Corte di giustizia delle CC.EE.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria ed ha rimesso la causa alla seconda sezione.

II — Riassunto delle osservazioni presentate a norma dell'art. 20 dello statuto della Corte

La *Commissione,* in primo luogo, riepiloga succintamente gli antefatti e le tesi sostenute dalle parti nella causa principale e descrive minuziosamente l'apparecchio litigioso, sottolineando che esso è in grado di spostarsi autonomamente e costituisce un perfezionamento dei sistemi tradizionali di protezione nelle gallerie delle miniere. Essa precisa quindi che lo scopo del presente procedimento pregiudiziale è di fornire al giudice di rinvio criteri «comunitari» che vanno desunti dalla tariffa doganale comune con l'ausilio delle note esplicative in questa contenute, dei pareri tariffari emanati in casi specifici e delle Note esplicative della nomenclatura di Bruxelles.

A tal fine vanno prese in considerazione le voci 73.21, 84.23 e 84.59. Innanzitutto, occorre stabilire, in base alla nota 1, lett. f), della sezione XV, se la merce litigiosa debba essere considerata «costruzione» oppure «macchina, apparecchio o congegno meccanico». Caratteristica della «macchina» è il movimento, mentre la «costruzione» è essenzialmente statica. La tariffa doganale comune riflette questa distinzione sostanziale, giacchè nel capitolo 73 le merci sono classificate in base alla materia da cui sono costituite, laddove nel capitolo 84 è assunto come criterio di classificazione l'uso al quale la macchina è destinata. Nella nomenclatura di Bruxelles (lett. B delle Note esplicative relative alla sezione XVI) è precisato che la natura della materia di cui è fatta la macchina è irrilevante ai fini della classificazione.

Ricapitolando, si può quindi affermare che per «macchine» e «apparecchi e con-

gegni meccanici» si devono intendere prodotti tecnici la cui caratteristica funzionale risiede nella produzione più o meno costante di attività meccaniche (di movimento), fermo restando che le macchine presentano, rispetto agli apparecchi e ai congegni meccanici, un grado di complessità più elevato. Per contro, le «costruzioni» ai sensi della voce tariffaria 73.21 sono caratterizzate dal fatto che, una volta installate, esse restano, in linea di massima, fisse.

Le Note esplicative della nomenclatura di Bruxelles stabiliscono che la mobilità dei pezzi destinati ad agevolare il montaggio di una costruzione non modifica il carattere statico della costruzione stessa — e dei suoi elementi — una volta che questa sia stata installata. Del pari, da un parere tariffario emanato il 9 giugno 1972 dal comitato per la nomenclatura si evince che un elemento meccanico — del quale debba tenersi conto, ma che abbia importanza secondaria — può non essere decisivo nel senso di modificare il carattere di «materiale» del complesso del quale fa parte.

Nella fattispecie, l'armatura a scudo, tenuto conto delle funzioni particolari che è destinata ad assolvere — compresa quella di trasportare e sorreggere la macchina estrattrice —, è caratterizzata dalla capacità di spostarsi permanentemente e autonomamente mediante un dispositivo meccanico. Essa non può essere considerata alla stregua di una semplice apparecchiatura di protezione, anche se viene utilizzata a tal fine e nonostante contenga un elemento idraulico al pari di taluni puntelli di tipo tradizionale compresi nella voce 73.21; né è possibile paragonarla ai ponti mobili — classificati anch'essi sotto detta voce — giacché la caratteristica predominante di questi è la staticità. Infine, la tariffa doganale comune non può essere interpretata con l'ausilio delle norme nazionali in materia di brevetti.

A proposito della seconda questione, la Commissione osserva che il giudice di rinvio scorge una contraddizione fra il testo della voce 84.23 — il quale non limita espressamente l'ambito di tale voce alle macchine per l'attacco del suolo — e le Note esplicative della nomenclatura di Bruxelles relative alla stessa voce, secondo le quali le merci devono essere impiegate per l'uso suddetto (estrazione di rocce, carbone, terra, ecc.) oppure per l'assestamento o il consolidamento del terreno.

Tale contraddizione può essere risolta se si analizzano, nel loro complesso, i prodotti menzionati alla voce 84.23 e le varie versioni linguistiche di questa: da tale analisi risulta che la voce in esame comprende unicamente le macchine destinate a operare direttamente una trasformazione del suolo. Occorre pertanto accertare se l'armatura a scudo, unita alle scavatrici mediante un telaio che sorregge il trasportatore a nastro, debba o no essere classificata sotto la voce 84.23. A tal fine va considerato che detta armatura — costruita appositamente per tale uso — costituisce semplicemente una parte dell'intero meccanismo d'estrazione. Dalle Note esplicative della nomenclatura di Bruxelles relative alla voce 84.23 (sub E) risulta che possono essere classificate sotto questa voce le macchine che combinano le funzioni di protezione e di estrazione. Tuttavia, qualora l'armatura a scudo non dovesse essere direttamente collegata alle macchine scavatrici, non resterebbe che classificarla sotto la voce 84.59 E.

In conclusione, la Commissione suggerisce di risolvere le questioni sottoposte alla Corte nel modo seguente:

1. «Il termine "costruzione" di cui alla voce 73.21 della tariffa doganale comune, combinato con la nota 1, lett. f), della sezione XV della stessa tariffa, esclude la classificazione sotto detta voce di prodotti che, pur essendo destinati a garantire la sicurezza delle gallerie in miniera, vanno considerati, in ragione dei loro complessi elementi meccanici e della possibilità — che questi conferiscono loro — di spo-

starsi autonomamente grazie ad un motore esterno, come macchine o congegni meccanici ai sensi della sezione XVI della tariffa doganale comune».

2. «Siffatte macchine, qualora siano direttamente collegate con macchine estrattrici per l'attacco del suolo, rientrano nella voce 84.23 della tariffa doganale comune; in caso contrario, esse vanno classificate sotto la voce 84.59 E della stessa tariffa.»

III — La fase orale del procedimento

La società Klöckner Ferromatik, rappresentata dall'avv. Siegfried Geissler, del foro di Duisburg, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai suoi agenti Jean Amphoux e Manfred Beschel, hanno svolto osservazioni orali nell'udienza del 29 marzo 1977.

L'attrice nella causa principale ha descritto l'apparecchio litigioso, facendo notare che esso avanza, in media, solo di 6 metri al giorno, a tappe di 70 centimetri — percorsi in 15 minuti — ogni due ore; sotto questo profilo, esso può essere paragonato ad un ponte mobile giacchè in entrambi la mobilità ha importanza secondaria; invece, la funzione di sostegno assolta da detto apparecchio ha carattere permanente, anche in caso di rimozione delle macchine estrattrici.

A suo avviso, le questioni del Bundesfinanzhof vanno così risolte: il termine «costruzione» di cui alla voce 73.21 della tariffa doganale comune, tenuto conto della nota 1, lett. f), della sezione XV della stessa tariffa, si riferisce anche agli apparecchi che servono essenzialmente a garantire la sicurezza del fronte d'estrazione, ma che, in virtù di taluni elementi idraulici, possono anche spostarsi autonomamente con l'ausilio di un motore esterno. Tuttavia siffatti apparecchi, qualora siano direttamente collegati con macchine estrattrici, rientrano nella voce 84.23.

La *Commissione* ha sottolineato le difficoltà derivanti dal fatto che, nonostante i continui progressi della tecnica, la tariffa doganale e le sue voci restano immutate. Nel caso presente, i criteri di delimitazione fra le voci tariffarie in esame risiedono nella staticità propria della costruzione e nella mobilità della macchina. Orbene, la complessità dell'apparecchio di cui trattasi ed il suo nesso funzionale con le macchine estrattrici gli conferiscono il carattere di elemento mobile: la velocità del movimento non ha alcuna importanza. D'altra parte, non è opportuno considerare separatamente gli elementi di un complesso, giacchè l'utilità di questo è strettamente connessa alla loro «orchestrazione».

Per quanto concerne la seconda questione, la Commissione ribadisce che il testo tedesco della voce 84.23 va letto alla luce delle altre versioni linguistiche della stessa voce; in particolare, dai testi inglese, francese, italiano ed olandese risulta che questa concerne solo macchine che agiscono direttamente sul suolo.

L'avvocato generale Reischl ha svolto le sue conclusioni nell'udienza del 5 maggio 1977.

In diritto

1 Con ordinanza 26 ottobre 1976, pervenuta in cancelleria il 22 novembre 1976, il Bundesfinanzhof ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, le due questioni seguenti:

1. Se il termine «costruzione» di cui alla voce 73.21 della TDC vada interpretato nel senso che detto termine si riferisce anche ad un prodotto utilizzato per garantire la sicurezza del lavoro d'estrazione in miniera ed attrezzato in modo tale che esso stesso e la macchine estrattrici che si trovano su di esso possono avanzare per brevi tratti grazie e cilindri idraulici incorporati e ad una motopompa montata separatamente.

2. In caso di soluzione negativa della prima questione: se rientrino nella voce 84.23 della TDC solo le macchine, gli apparecchi e i congegni per l'estrazione che operano direttamente una trasformazione del suolo.

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia fra la ditta Klöckner-Ferromatik GmbH, importatrice dell'apparecchio di cui è causa — ch'essa descrive come destinato a sostenere le volte delle gallerie in miniera, e simile ai puntelli idraulici ed ai ponti mobili di cui alla voce tariffaria 73.21 («costruzioni») — e l'Oberfinanzdirektion di Monaco, secondo cui detto apparecchio costituisce un puntello idraulico mobile, compreso, in ragione dei suoi elementi meccanici, nel capitolo 84 della tariffa doganale comune.

3 Tenuto conto dei fatti della causa, possono prendersi in considerazione tre voci tariffarie:

— la voce 73.21, «costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti ... ossature, ecc. ...), di ghisa, ferro o acciaio»;

— la voce 84.23, «macchine ed apparecchi, fissi o mobili, per l'estrazione, lo sterramento, l'escavazione o la perforazione del suolo (pale meccaniche, ... escavatori, ... livellatrici, apripista, ruspe, ecc. ...)»;

— la voce 84.59, «macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati, né compresi in altre voci» del capitolo 84.

Occorre quindi accertare se la merce di cui trattasi debba essere considerata quale «costruzione» ai sensi della voce 73.21, compresa nella sezione XV, oppure come «macchina, apparecchio o congegno meccanico» di cui al capitolo 84, figurante nella sezione XVI.

4 Le «costruzioni» ai sensi della voce 73.21 sono carattterizzate dal fatto che, una volta installate nel luogo d'impiego, esse restano, in via di principio, fisse. A tale nozione di stabilità è ispirata la scelta degli esempi elencati alla voce

73.21, nonchè di quelli menzionati nella nota 1, lett. f) — figurante all'inizio della sezione XV — che esclude da questa sezione le macchine e gli apparecchi caratterizzati da una certa mobilità. Tale interpretazione è inoltre conforme alla struttura del capitolo 73 della tariffa doganale comune («ghisa, ferro e acciaio»), in cui le merci sono classificate prevalentemente in funzione della materia da cui sono costituite o della loro composizione fisica. È vero che il comitato per la nomenclatura della tariffa doganale comune ha classificato, il 9 giugno 1972, sotto la voce 73.21 taluni puntelli idraulici da miniera; tuttavia una simile classificazione è stata motivata dall'importanza secondaria dell'elemento meccanico presente in tali prodotti, che non è stato ritenuto tale da giustificarne la classificazione sotto una voce tariffaria diversa; detti puntelli, infatti, restavano immobili durante tutto il periodo della loro utilizzazione come elementi di sostegno e venivano aperti idraulicamente solo per facilitarne l'installazione e la rimozione, il che non ne modificava il carattere essenzialmente statico. Lo stesso vale per quanto concerne la classificazione dei ponti mobili: questi rientrano sotto la voce summenzionata in quanto poggiano su apposite spalle e non hanno bisogno di forza motrice.

5 Per contro, il capitolo 84 — le cui voci fanno ampiamente riferimento alla destinazione dei prodotti — è fondato sull'impiego delle parti e dei pezzi staccati destinati a macchine, apparecchi o congegni meccanici la cui caratteristica funzionale risiede nella produzione, più o meno costante, di lavoro meccanico di movimento.

6 Dalle spiegazioni fornite a questa Corte risulta che l'apparecchio di cui trattasi non è destinato a restare immobile una volta montato, che la sua funzione consiste nell'accompagnare costantemente i lavori di estrazione, e che tutti i suoi elementi sono intesi a consentirne lo spostamento. Mano a mano che i lavori di estrazione progrediscono, l'armatura a scudo si sposta autonomamente. L'uso specifico al quale essa è destinata è appunto funzione della sua capacità di muoversi meccanicamente, anche se solo per brevi tratti. Dalle suddette costatazioni deriva che un apparecchio come quello di cui trattasi non può essere classificato sotto la voce 73.21; tenuto conto delle sue caratteristiche essenziali, esso rientra invece nel capitolo 84.

7 La prima questione va pertanto risolta come segue: il termine «costruzione» di cui alla voce 73.21 della tariffa doganale comune non deve essere interpretato nel senso che esso si riferisce anche ad un prodotto destinato a garantire la sicurezza delle gallerie in miniera e, in particolare, attrezzato in modo tale che

esso stesso e le macchine estrattrici situate su uno dei suoi elementi possono avanzare gradualmente grazie a cilindri idraulici incorporati e ad una motopompa montata separatamente.

8 Per quanto concerne la seconda questione, va osservato che tutti i congegni e le macchine contemplati dalla voce 84.23, nelle versioni ufficiali inglese, francese, italiana ed olandese, sono caratterizzati dall'uso al quale sono destinati, che consiste nel trasformare direttamente una determinata materia (nella fattispecie, il suolo), e rientrano in tutto e per tutto nella categoria delle macchine da «attacco», cioè delle macchine, apparecchi o congegni destinati ad operare direttamente una trasformazione del suolo. Le versioni tedesca e danese — meno precise — vanno lette alla luce di tali precisazioni. Questa interpretazioni è corroborata dal testo delle Note esplicative della nomenclatura di Bruxelles relative alla voce 84.23. Essa, tuttavia, non implica necessariamente l'esclusione, da detta voce, di apparecchi come quello della cui classificazione si tratta: in effetti, è possibile sostenere che la particolare attrezzatura tecnica dell'armatura a scudo consente di unire tale apparecchio, nel suo complesso, alle macchine estrattrici vere e proprie grazie ad un telaio che sorregge un trasportatore a nastro; del pari, si può tentare di dimostrare che taluni tipi di armatura a scudo rientrano nella voce 84.59 E in quanto sono sprovvisti di un'attrezzatura idonea a collegarli direttamente con le macchine estrattrici.

9 La questione del se i congegni che costituiscono oggetto della causa principale posseggano tali requisiti concerne l'applicazione più che l'interpretazione della tariffa doganale comune ed è pertanto di competenza del giudice nazionale. Ciò precisato, la seconda questione va risolta nel senso che le macchine come quelle di cui alla prima questione vanno classificate sotto la voce 84.23 della tariffa doganale comune qualora siano direttamente collegate a macchine estrattrici per l'attacco del suolo; diversamente, esse devono essere classificate sotto la voce 84.59 E della stessa tariffa.

Sulle spese

10 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al Bundesfinanzhof, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesfinanzhof (VIII sezione) della Repubblica federale di Germania con ordinanza 26 ottobre 1976, dichiara:

1° **La prima questione va risolta come segue: il termine «costruzione» di cui alla voce 73.21 della tariffa doganale comune non deve essere interpretato nel senso che esso si riferisce anche ad un prodotto destinato a garantire la sicurezza delle gallerie in miniera e, in particolare, attrezzato in modo tale che esso stesso e le macchine estrattrici situate su uno dei suoi elementi possono avanzare gradualmente grazie a cilindri idraulici incorporati e ad una motopompa montata separatamente.**

2° **Con la riserva formulata nella motivazione, la seconda questione va risolta nel senso che le macchine come quelle di cui alla prima questione vanno classificate sotto la voce 84.23 della tariffa doganale comune qualora siano direttamente collegate a macchine estrattrici per l'attacco del suolo; diversamente, esse devono essere classificate sotto la voce 84.59 E della stessa tariffa.**

Pescatore Mackenzie Stuart Touffait

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 26 maggio 1977.

Il vicecancelliere

H. J. Eversen

Il presidente della seconda sezione

P. Pescatore